

10 MAR 2020



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE FALLIMENTI

I Giudici fallimentari,
a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 11/2020,
tenuto conto che, ai sensi dell'art. 10 D.L. n. 9/2020, sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze
dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei
circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020; sino al 31 marzo 2020 in tutti i
procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono
sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 2020;
sottolineato che l'art. 10/18 D.L. cit. recita che, in caso di
aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020,
ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso
provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano
con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento;

P.Q.M.

Dispongono che:

- siano sospesi tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 10 marzo e il 31 marzo 2020, mandando al gestore della vendita telematica per quanto di competenza, perché pubblicino immediatamente il presente provvedimento sui siti

- di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP (in questo caso come evento "avviso di rettifica");
- il notaio delegato e il gestore della vendita telematica non accetteranno più le offerte relative alle vendite sospese;
 - il notaio delegato e il gestore della vendita telematica tratterranno le offerte già depositate; qualora l'offerente lo richieda, il delegato alla vendita è espressamente autorizzato a restituire la cauzione già versata in relazione ad un esperimento sospeso;
 - sono sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini processuali relativi alle vendite fissate sino al 31 marzo 2020; i termini riprenderanno a decorrere dal 1 aprile 2020 ed esclusivamente per i giorni residui corrispondenti alla sospensione ex lege;

DIFFERISCONO:

- le vendite già fissate sino al 31 marzo 2020 a data successiva


Si comunichi con urgenza, a cura della cancelleria, ad IVG, Associazione notarile e a tutti i curatori fallimentari e, per conoscenza, agli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dei geometri, architetti ed ingegneri, per la più ampia diffusione a tutti gli iscritti.

Si invitano i curatori nelle cui procedure concorsuali vi siano delle vendite sospese per effetto del presente procedimento a comunicarlo alla Cancelleria Fallimentare al fine di permettere l'inserimento del presente provvedimento nei fascicoli fallimentari

Reggio Emilia, 10/03/2020

I Giudici fallimentari
dott.ssa Simona Boiardi

(anche in sostituzione del dott. Niccolò Stanzani Maserati)



mandati di pagamento

24 marzo 2020 10:50

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott. Niccolò Stanzani Maserati** che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di limitare l'accesso alla cancelleria fallimentare del Tribunale, dalla data odierna si comunica che tutti i mandati di pagamento depositati nelle procedure concorsuali dovranno indicare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente della procedura, di modo che la cancelleria possa trasmettere il mandato sottoscritto digitalmente dal giudice delegato direttamente all'Istituto di credito tramite la pec del Tribunale.

Si dispone inoltre che per i mandati di pagamento già depositati i curatori comunichino alla cancelleria fallimentare gli indirizzi pec dei relativi Istituti di credito onde consentirne la trasmissione con le modalità sopra indicate.

La Sezione Fallimentare

Francesco Parisoli
Simona Boiardi
Niccolò Stanzani Maserati

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

sopsensione procedure di esecuzione immobiliare - provvedimento Dr.ssa Sommariva - Tribunale Reggio Emilia

26 maggio 2020 13:20

Egr.Gestore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe da **Simonazzi Maura** che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Gestore.

Comunicazione:

Gent.mi colleghi,

vi inoltro il provvedimento di sospensione della G.E: Dr.ssa Sommariva, inviatomi gentilmente per la condivisione da Luigi Giani.

Mi pare che la sospensione ex art.54 ter sia...incidenter tantum, ma è una mia opinione.

Vi chiedo di riflettere sul problema delle ulteriori attività (come quelle che qui ordina il GE) in pendenza della sospensione, che vanno comunque ad aumentare le spese e che ritengo assolutamente contrarie al dettato della norma: se di sospensione di tratta non comprendo come nel frattempo il Giudice possa ordinare il deposito di una relazione, con i relativi incumbenti conseguenti, che ricadono nel periodo di sospensione.

Una lettura della norma coordinata con l'art.83 de DL 18/2020 che spiega la portata della sospensione dei termini "COVID-19", spinge verso una diversa conclusione, sempre a mio modesto avviso.

Buon lavoro.

Maura Simonazzi

 **SOSPENSIONE_ESECUZIONE_IMMOBILIARE_COVID.pdf**
69K



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Nella procedura N. [REDACTED] G. Esecuzioni Immobiliari

* * * * *

Il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Sommariva

dato atto che, con decreto del 7.5.2020, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.5.2020,

lette le note depositate dal precedente e dagli esecutati;

rilevato, quanto alla part. 878, oggetto della procedura riunita n. 5/2020, che il precedente ha depositato la certificazione notarile sostitutiva e l'avviso ex art. 498 c.p.c.;

ritenuto, quindi, che lo stimatore dovrà integrare la relazione già elaborata inserendovi anche l'immobile censito al fg. 49, part. 878;

rilevato, poi, che l'art. 54 ter D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recita che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

rilevato che dalla relazione di stima e dalle informazioni assunte dal custode è emerso che l'immobile rappresenta l'abitazione principale degli esecutati;

ritenuto che, in base alla formulazione della norma legge ("in tutto il territorio nazionale è sospesa ogni procedura") in termini di dichiarazione della sospensione, già in sé autosufficiente nei requisiti e nelle conseguenze, con indicazione poi di un termine chiaramente connesso all'entrata in vigore della, tenuto conto poi dell'espressa volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'esigenza abitativa durante l'emergenza sanitaria in corso, la sospensione debba ritenersi dichiarata ex se dal legislatore, sicchè ai sensi dell'art. 623 c.p.c. questo G.E. deve prenderne atto; si dovrà fissare udienza successiva al 30 ottobre 2020 ai fini della prosecuzione della procedura;

P.Q.M.

Visti l'art. 623 c.p.c. e l'art. 54 ter D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020,

prende atto che è stata dichiarata la sospensione delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore e, per l'effetto, dichiara sospesa la procedura fino al 30.10.2020;

fissa udienza di comparizione di parti, Custode e stimatore il 4.11.2020, ore 10, disponendo che lo stimatore depositi relazione integrata 30 giorni prima dell'udienza.

Si comunichi a parti, Custode e stimatore.

RE. 20.5.2020

Il Giudice dell'Esecuzione

